

**DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

**DICHIARA**

- sotto la propria responsabilità di avere diritto all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 euro prevista dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2022;
- di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, ulteriori indennità di cui all'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- Di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% previsto dall'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022).

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_

# **DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

## **Art. 31.**

### **Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti**

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.